



Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 206 final

ANNEX

ALLEGATO

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante attuazione delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la
revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e
alcuni paesi terzi**

ALLEGATO

Accordi attuati dal regolamento e disposizioni specifiche di tali accordi

Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

Data di applicazione	xx/xx/xxxx
Clausola di salvaguardia bilaterale	Articolo 3.10 (Clausola di salvaguardia bilaterale)
Disposizioni specifiche stabilite nell'accordo	Articolo 3.9, "periodo transitorio":

il "periodo transitorio" indica un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 3.11, paragrafo 5, lettera c):

"Le Parti non possono applicare una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.10, paragrafo 1, oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra Parte."

Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

Data di applicazione	xx/xx/xxxx
Clausola di salvaguardia bilaterale	Articolo 3.11 (Clausola di salvaguardia bilaterale)
Disposizioni specifiche stabilite nell'accordo	Articolo 3.9, "periodo transitorio":

"periodo transitorio", un periodo relativo a una merce a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino a 10 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 3.11, paragrafo 6, lettera c):

"Una Parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra Parte."

Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Giappone

Data di applicazione	xx/xx/xxxx
Clausola di salvaguardia bilaterale	Articolo 2.5 (Clausola di salvaguardia agricola), 5.2 (Clausola di salvaguardia bilaterale)
Disposizioni speciali stabilite nell'accordo	Articolo 5.1, lettera d):

"periodo transitorio", in relazione a una particolare merce originaria, il periodo che inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo e che termina 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi per tale merce conformemente all'allegato 2-A.

Articolo 18 dell'allegato sui veicoli a motore e loro parti:

"Nei 10 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi

equivalenti qualora l'altra Parte:

a) non applichi o cessi di applicare un regolamento UN, come specificato all'appendice 2-C-1; oppure

b) introduca una misura di regolamentazione, oppure ne modifichi qualsiasi altra, che annulla o pregiudica i benefici derivanti dall'applicazione di un regolamento UN, come specificato all'appendice 2-C-1.

2. Le sospensioni a norma del paragrafo 1 rimangono applicabili solo finché non venga adottata una decisione conformemente alla procedura accelerata di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 19 del presente allegato o non sia raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile, se anteriore, anche mediante consultazioni a norma dell'articolo 19, lettera b), del presente allegato."